

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2116)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 12 luglio 1962 (V. Stampato n. 3295)

d'iniziativa del deputato CORTESE Giuseppe

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 luglio 1962*

Norme per il conferimento della stabilità d'impiego al personale dei Consorzi provinciali antitubercolari

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Presso ciascun Consorzio provinciale antitubercolare è istituito un ruolo organico del personale del Consorzio stesso.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 278 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« Il personale del Consorzio è nominato in ruolo a seguito di pubblico concorso indetto dall'amministrazione del Consorzio ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 278 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« La nomina in ruolo è fatta nella persona del vincitore del concorso ».

Art. 4.

Il personale, attualmente in servizio nei Consorzi provinciali antitubercolari, è inquadrato nel ruolo del personale del Consorzio al compimento di un biennio di lodevole servizio.

Il personale, che non ha sostenuto pubblico concorso, per conseguire il beneficio di cui al comma precedente, dovrà sostenere un concorso interno.